



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2018, proposto da Base Nautica Flavio Gioia - S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulizio, Giulio Simeone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Zaza D'Aulizio in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Losco, Stefania Accardi, Gabriella Giacomantonio, Annita Fantozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piergiorgio Avvisati in Latina, via Monti 13 Pal.Riccardo;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento formatosi, a seguito dell'inutile decorso del termine ex art. 7, D.P.R. n. 509/1997, decorrente dalla comunicazione di avvenuta conclusione della conferenza di servizi ex art. 6, D.P.R. cit., sull'istanza proposta dalla ricorrente

in data 03/10/2011;

nonché:

- per la declaratoria dell'obbligo a provvedere, con la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente ulteriore inerzia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che: a) in data 3.10.2011 la Base Nautica Flavio Gioia - S.p.a. – titolare di concessione marittima *per approdo turistico ed annesso cantiere navale* – rivolgeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del d.P.R. n. 509/97, istanza all'Autorità Portuale di Civitavecchia (ora: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale) volta al *potenziamento e ristrutturazione* del visto approdo turistico; b) che, spirato il termine per la pubblicazione, l'Autorità trasmetteva l'istanza al Comune di Gaeta per l'indizione delle prescritte conferenze di servizi di cui agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 509/1997; c) che entrambe le conferenze venivano dichiarate favorevolmente concluse con determine rispettivamente n. 04/Urb. del 25.1.2013 e n. 2/Urb. del 16.2.2017; d) che l'art. 7 del visto decreto dispone espressamente che: "Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'articolo 6, l'autorità competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalità di cui agli articoli 9 e 19 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa

determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula”; d) che l’istante lamenta che il surrichimato termine è abbondantemente spirato, senza che l’Autorità procedente abbia rilasciato l’invocata concessione.

Premesso che con il ricorso all’esame la Base Nautica Flavio Gioia chiede che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro -Settentrionale Regione Lazio sulla sua istanza e che di conseguenza sia accertato l’obbligo di detta Autorità di provvedere al rilascio della concessione o, comunque, l’obbligo di pronunciarsi sulla istanza con atto provvedimentale espresso;

Premesso che la Autorità si è costituita in giudizio assumendo, anzitutto, che successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi sarebbero intercorsi contatti con la ricorrente e che il rilascio della concessione avrebbe reso necessari ulteriori approfondimenti istruttori.

Ritenuto per quanto precede che il ricorso sia fondato limitatamente all’obbligo della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro - Settentrionale di rispondere l’istanza/diffida prodotta dalla società ricorrente.

Pertanto, deve essere affermata l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro -Settentrionale sulla istanza della ricorrente e, conseguentemente, deve ordinarsi all’Autorità di sistema di riscontrare l’istanza succitata, adottando una determinazione espressa in cui si decida se rilasciare o meno la concessione conclusiva del procedimento avviato con la conferenza di servizi in riferimento all’area marittima in questione.

In conclusione, in questi limiti il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell’illegittimità dell’inerzia tenuta dall’Autorità in proposito e con condanna a pronunciarsi sulla succitata istanza entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Vista, sul punto, l’istanza della ricorrente, nel caso di inutile decorso del termine

sopra indicato, il Collegio nomina Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, o funzionario da lui delegato, il quale provvederà a concludere il procedimento nell'ulteriore termine di 60 giorni, con addebito dei costi all'Autorità resistente;

Le spese devono seguire la soccombenza e quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

ordina alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro -Settentrionale di pronunciarsi sulla istanza della ricorrente entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o se anteriore dalla sua notificazione;

dispone che, in caso di perdurante inerzia nel termine indicato, alla Autorità di Sistema Portuale si sostituisca in qualità di commissario un funzionario che sarà nominato dal Dirigente della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, o funzionario da lui delegato, su semplice richiesta della parte ricorrente, secondo quanto precisato in motivazione;

pone a carico dell'Autorità intimata il compenso del commissario che sarà liquidato dalla Sezione su richiesta del commissario che ad essa alleggerà una sintetica relazione sull'attività svolta e sulle spese sostenute;

d) condanna l'Autorità intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori di legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO